

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 176

22 giugno 2017

**PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE,
AI SENSI DELL'ART.121, COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE**

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BIGNAMI, AIMI

**ISTITUZIONE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DI ZONE FRANCHE MONTANE**

Oggetto assembleare n. 4025

Relazione

La presente proposta di legge vuole essere uno strumento concreto di sostegno e rilancio del territorio montano ed è volta, in particolare, a garantire agevolazioni alle piccole e micro imprese che intendano investire sull'Appennino, in aree logisticamente svantaggiate.

Negli ultimi anni i territori montani della nostra regione, nonostante gli intenti positivi per una loro valorizzazione, hanno conosciuto un disagio sempre più profondo, economico e sociale, dovuto alla crisi che, impietosa, ha colpito le aziende, al progressivo taglio di servizi strategici, alla carenza di infrastrutture, alla trasformazione del mondo agricolo e al conseguente spopolamento.

I territori della montagna, oggi, appaiono inseriti in un contesto di seria marginalità e di profondo svantaggio rispetto ad altre aree della regione e pagano lo scotto di una difficoltà intrinseca che non appare superabile senza un serio intervento pubblico; solo politiche mirate possono arrestare una tendenza che, purtroppo, sta diventando sempre più preoccupante.

Negli ultimi anni decine di attività in montagna, piccoli e fondamentali presidi per le comunità locali, portatrici di tradizione, storia e cultura, sono state chiuse a causa del caro affitti e dell'alta tassazione. E' dunque compito delle Istituzioni porre in atto strategie concrete per non disperdere la ricchezza della montagna, fatta di risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, culturali, un vero e proprio tesoro, unico e impareggiabile, che può essere salvaguardato solo evitando lo spopolamento di aree nelle quali la presenza umana si rivela fondamentale e necessaria.

La presente legge, pertanto, individua nell'Istituzione delle Zone Franche Montane uno strumento valido per attrarre nuovi investimenti e raggiungere l'agognato obiettivo di creare nuova occupazione in queste aree, producendo conseguentemente un maggiore benessere economico e sociale, arrestando lo spopolamento, tutelando e salvaguardando il complesso delle tradizioni culturali, enogastronomiche e imprenditoriali del nostro Appennino.

Il progetto di legge consta di 4 articoli.

L'articolo 1 prevede l'Istituzione delle zone franche montane, con un numero di abitanti non superiore a 10.000. Spetta al CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvedere alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse

e per la definizione precisa delle zone franche montane, sulla base di parametri che siano adeguatamente rappresentativi.

L'articolo 2 individua i destinatari dei benefici e prevede nel dettaglio le relative agevolazioni.

L'articolo 3 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 4 contiene la norma relativa agli aiuti di Stato.

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE**Art. 1***Istituzione di zone franche montane
nella regione Emilia-Romagna*

1. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado del tessuto economico e sociale delle zone montane situate nell'Appennino della regione Emilia-Romagna ed al fine di favorirne lo sviluppo occupazionale ed il ripopolamento, nonché di sostenere lo sviluppo delle attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono, sono costituite zone franche montane con un numero di abitanti non superiore a 10.000, secondo le modalità individuate al comma 2.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per l'individuazione e selezione delle zone franche montane, sulla base di parametri socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 1. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche montane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 1.

Art. 2*Destinatari dei benefici*

1. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, una nuova attività economica nelle zone franche montane individuate secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, possono fruire delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca montana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2018 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
- c) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere

dall'anno 2017 e fino all'anno 2021, per gli immobili siti nelle zone franche montane posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana antecedentemente al 1° gennaio 2017.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo.

Art. 3*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, quantificato in 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4*Aiuti di Stato*

1. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui alla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.